

CONTRATTO DI GARANZIA TRA FIDINDUSTRIA E IMPRESA SOCIA

• Fidindustria Emilia Romagna soc.coop., con sede legale a Bologna, in Via Brini n. 45, Codice Fiscale 92003300370, Partita Iva 02985351200, REA di Bologna 269206, in persona del Responsabile Affari Generali e Legali, Daniela Noè in seguito denominato **"FIDINDUSTRIA"**

• E l'Impresa Socia di Fidindustria Emilia Romagna soc.coop., _____
con sede legale a _____ in via _____
CF _____, in persona del legale rappresentante _____, in seguito
chiamata **"IMPRESA SOCIA"**

PREMESSO CHE

1. L'IMPRESA SOCIA ha presentato domanda a FIDINDUSTRIA utilizzando la modulistica predisposta dalla Cooperativa per ottenere dalla stessa il rilascio di una garanzia su un finanziamento erogato da un Istituto di credito;
2. FIDINDUSTRIA si impegna ad esaminare ogni richiesta di garanzia presentata dall'IMPRESA SOCIA mediante appositi moduli;
3. L'IMPRESA SOCIA ha preso visione del servizio offerto da FIDINDUSTRIA e delle relative condizioni economiche, tramite il Foglio Informativo, nel quale FIDINDUSTRIA ha sintetizzato le condizioni economiche applicate all'IMPRESA SOCIA per il rilascio della garanzia;
4. il Documento di Sintesi, parte integrante e sostanziale del contratto e che ne costituisce frontespizio, riporta gli oneri da sostenere da parte dell'IMPRESA SOCIA per il rilascio della garanzia;
5. l'importo dovuto dall'IMPRESA SOCIA a FIDINDUSTRIA per la prestazione della garanzia, così come specificato nel Documento di Sintesi, è corrisposto in via anticipata e calcolato in base alla classe di rischio attribuita da FIDINDUSTRIA all'impresa, alla presenza o meno dell'intervento in controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia e alla durata del finanziamento. E' inoltre prevista una commissione annua per la gestione della posizione.
Nel caso di estinzione anticipata della garanzia rispetto alla sua durata originaria, per qualsiasi ragione, il costo della garanzia e le commissioni annue già corrisposte non verranno restituite all'IMPRESA SOCIA;
6. FIDINDUSTRIA comunica all'IMPRESA SOCIA l'esito della delibera relativa alla concessione di garanzia mediante invio di comunicazione scritta all'indirizzo specificato dall'IMPRESA SOCIA e indicato nel modulo di domanda.
7. Qualora FIDINDUSTRIA per inadempienza dell'IMPRESA SOCIA abbia provveduto a effettuare il pagamento all'Istituto di credito dell'importo garantito, l'IMPRESA SOCIA è tenuta a riconoscere a FIDINDUSTRIA gli eventuali interessi di mora e le spese di recupero del credito, come meglio di seguito specificati:

- a. interessi di mora sul credito vengono determinati con riferimento all'ammontare della somma rimborsata da FIDINDUSTRIA all'Istituto di credito nonché ai giorni intercorrenti fra la data del predetto rimborso e la data di recupero dall'IMPRESA SOCIA da parte di FIDINDUSTRIA ed in base ad un tasso di interesse fatto pari al tasso legale tempo per tempo vigente così come riportato nella seguente formula di calcolo:

$$\text{Interessidimora} = \frac{\text{Capitale} \times \text{giorni} \times \text{tasso legale}}{36.500}$$

- b. spese di recupero del credito e cioè le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute da FIDINDUSTRIA per il recupero del credito derivante dall'escussione della garanzia rilasciata da FIDINDUSTRIA da parte dell'Istituto di credito, nel caso di inadempimento dell'IMPRESA SOCIA;

CONVENGONO

- che le premesse di cui sopra sono parte integrante e sostanziale del presente contratto il quale sarà regolato dalle seguenti condizioni generali:

Art. 1) Clausola di sospensione condizionata. Il presente contratto è da considerarsi sospensivamente condizionato ai sensi dell'art. 1353 e seguenti del codice civile e pertanto si considera validamente perfezionato e produttivo di effetti al momento dell'erogazione del finanziamento da parte dell'Istituto di credito. Pertanto, in caso di mancata erogazione del finanziamento, per qualsiasi motivo, da parte dell'Istituto di Credito, il presente contratto deve intendersi risolto a qualsiasi effetto tra le parti, senza bisogno di pronuncia di giudice o diffida e senza che l'IMPRESA SOCIA possa avanzare richiesta di risarcimento e/o indennizzo a qualsivoglia titolo.

In caso di delibera negativa da parte di FIDINDUSTRIA o dell'Istituto di credito, il presente contratto non produrrà alcun effetto giuridico.

Art. 2) Modifiche pre-erogazione del finanziamento. Con la sottoscrizione del presente contratto l'IMPRESA SOCIA dichiara di accettare sin da ora le eventuali modifiche apportate da FIDINDUSTRIA ai prezzi ed alle condizioni contrattuali di garanzia nella fase di pre-erogazione del finanziamento, in conseguenza di modifiche apportate da parte dell'istituto di credito al finanziamento stesso o di modifiche comunque intervenute relativamente alla struttura della garanzia, fatti salvi gli importi indicati nel Foglio Informativo consegnato all'IMPRESA SOCIA. Nel caso di intervenute modifiche, sarà cura di FIDINDUSTRIA fornire all'IMPRESA SOCIA il Documento di Sintesi aggiornato. Resta fermo quanto stabilito al precedente Art. 1) (Clausola di sospensione condizionata) sui termini di decorrenza dell'efficacia della garanzia.

Art. 3) Revoca automatica della garanzia. In fase di pre-erogazione del finanziamento da parte dell'Istituto di credito, la garanzia, anche se deliberata, è soggetta a revoca automatica ai sensi dell'articolo 1467 del codice civile qualora in tale fase si verificano eventi idonei a far dubitare della capacità dell'IMPRESA SOCIA di far fronte agli obblighi assunti nei confronti di FIDINDUSTRIA o qualora si verificano mutamenti dell'assetto proprietario dell'IMPRESA SOCIA tali da produrre un deterioramento del merito creditizio della stessa.

Qualora si verificassero i presupposti per la revoca automatica della garanzia, FIDINDUSTRIA ne darà comunicazione all'IMPRESA SOCIA.

Art. 4) Rilascio della garanzia. FIDINDUSTRIA provvederà a suo insindacabile giudizio a rilasciare all'Istituto di credito finanziatore la garanzia stessa, nelle forme convenute con il medesimo Istituto di credito. Tale garanzia avrà comunque efficacia solo se lo stesso Istituto di credito erogherà il finanziamento richiesto dall'IMPRESA SOCIA alle medesime condizioni indicate nella lettera di garanzia ed a condizione dell'avvenuto pagamento da parte dell'IMPRESA SOCIA del corrispettivo richiesto da FIDINDUSTRIA per la prestazione della garanzia stessa, analiticamente specificato nel Documento di Sintesi.

Art. 5) Corrispettivi a favore di FIDINDUSTRIA. L'IMPRESA SOCIA si obbliga a corrispondere a FIDINDUSTRIA, al momento della delibera di concessione della garanzia comunicata con lettera, il corrispettivo richiesto come specificato nel Documento di Sintesi. L'IMPRESA SOCIA si impegna fin d'ora ad autorizzare l'Istituto di credito finanziatore affinché lo stesso provveda a riconoscere a FIDINDUSTRIA, al momento dell'erogazione del finanziamento, l'importo relativo agli oneri indicati. L'esecutività della garanzia è subordinata al pagamento delle competenze complessivamente spettanti a FIDINDUSTRIA riportate nel Documento di Sintesi.

Art. 6) Intervento in Cogaranzia e Controgaranzia Gli affidamenti richiesti potranno essere assistiti dalla cogaranzia e/o controgaranzia prestate dal Fondo Centrale di Garanzia per le PMI o da altri Istituti e/o Confidi e/o Fondi di Garanzia attivi o che saranno attivati. In tal caso l'IMPRESA SOCIA acconsente fin d'ora a fornire a FIDINDUSTRIA tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di controllo da parte delle autorità preposte per la gestione dei Fondi/Istituti/Confidi sopracitati.

Art. 7) Garanzie personali e/o reali. FIDINDUSTRIA si riserva a suo esclusivo giudizio, il diritto di chiedere all'IMPRESA SOCIA il rilascio, in favore di FIDINDUSTRIA, di una o più garanzie personali o reali. In questo caso, la prestazione della/delle ulteriore/i garanzia/e richiesta/e da FIDINDUSTRIA, si pone come condizione per la concessione della garanzia richiesta dall'IMPRESA SOCIA.

In tal caso l'IMPRESA SOCIA si obbliga sin da ora a fornire a FIDINDUSTRIA tutta la documentazione necessaria per la gestione ed il controllo delle garanzie rilasciate in suo favore, in conformità al successivo art. 10 (Diritto di surroga o di regresso).

Art. 8) Rilievo del fideiussore. FIDINDUSTRIA, ai sensi dell'art. 1953 codice civile, anche prima di aver pagato la garanzia, può agire contro l'associato perché questi gli procuri la liberazione o, in mancanza, presti le garanzie necessarie per assicurarli il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso, nei casi seguenti:

- quando è convenuto in giudizio per il pagamento;
- quando il debitore è divenuto insolvente;
- quando il debitore si è obbligato di liberarlo dalla fideiussione entro un tempo determinato;
- quando il debito è divenuto esigibile per la scadenza del termine;
- quando sono decorsi cinque anni, e l'obbligazione principale non ha un termine, purché essa non sia di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato.

Oltre ai predetti casi FIDINDUSTRIA avrà facoltà di chiedere all'associato il soddisfacimento della propria obbligazione anche in caso di liquidazione, trasformazione o cessione dell'IMPRESA SOCIA.

Art. 9) Obblighi di informazione dell'impresa socia. L'IMPRESA SOCIA ha il dovere di fornire la documentazione ritenuta necessaria a FIDINDUSTRIA in fase di istruttoria, nonché per il monitoraggio della garanzia e di comunicare le successive variazioni che alterino sostanzialmente la situazione patrimoniale, la composizione sociale e degli organi amministrativi. L'IMPRESA SOCIA ha il dovere di aggiornare, su richiesta di FIDINDUSTRIA, le informazioni fornite con la richiesta di garanzia fornendo la documentazione necessaria.

L'IMPRESA SOCIA si impegna alla corretta presentazione della documentazione richiesta da FIDINDUSTRIA, nonché di tutta quella diretta a rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale-finanziaria.

Art. 10) Diritto di surroga o di regresso. In caso di avvenuta escussione di FIDINDUSTRIA da parte dell'Istituto di credito garantito, FIDINDUSTRIA potrà esercitare il diritto di regresso o di surroga nei confronti dell'IMPRESA SOCIA, i suoi successori ed aventi causa, i suoi terzi garanti, a norma del Codice Civile.

L'IMPRESA SOCIA si impegna, nel caso in cui vengano richieste all'azienda ulteriori garanzie di terzi, a farsi parte diligente per ottenere da questi ultimi il consenso (ai sensi del D.Lgs 196/2003) a favore dell'Istituto di credito, affinché rilasci a FIDINDUSTRIA le informazioni necessarie alla valutazione della pratica e al trattamento di suddetti dati.

Nel caso in cui il finanziamento deliberato dall'Istituto di credito prescelto sia assistito da terzi fidejussori, l'IMPRESA SOCIA, all'atto della stipula del contratto di finanziamento, si fa parte diligente affinché ogni garante rilasci la Dichiarazione di rinuncia alle azioni di regresso con la quale il garante medesimo si impegna a ritenere la propria obbligazione autonoma e distinta da quella di FIDINDUSTRIA, non essendovi rapporto di co-fidejussione, con rinuncia espressa ad ogni preteso diritto di surroga e di regresso nei confronti di FIDINDUSTRIA.

Art. 11) Comunicazioni all'impresa socia. Per tutta la durata della garanzia prestata da FIDINDUSTRIA, l'IMPRESA SOCIA ha diritto di:

- ricevere la comunicazione di estinzione della Garanzia prestata da FIDINDUSTRIA entro 30 giorni dalla chiusura del rapporto;
- ricevere almeno una volta l'anno comunicazioni sull'andamento della garanzia fidejussoria prestata da FIDINDUSTRIA, mediante un rendiconto ed il Documento di Sintesi (informazioni relative all'ammontare dell'esposizione del debitore principale). Nessun costo aggiuntivo sarà addebitato al cliente per le comunicazioni periodiche di cui alla sez. IV-3.1 del provvedimento Banca d'Italia 29/7/2009 e successive modifiche.
- ottenere, a proprie spese, entro 90 giorni dalla richiesta ed anche dopo la chiusura dell'operazione di garanzia, copia della documentazione sugli interventi in garanzia effettuati da FIDINDUSTRIA negli ultimi dieci anni a favore dell'IMPRESA SOCIA stessa.

Art. 12) Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali ed economiche. FIDINDUSTRIA si riserva la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto e, in particolare, di variare ogni condizione praticata, senza che ciò comporti l'introduzione nel contratto di nuove clausole, dandone comunicazione secondo le modalità previste dall'art. 118 D. Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) con un preavviso minimo di due mesi in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dall'IMPRESA SOCIA. La modifica si intenderà approvata ove l'IMPRESA SOCIA non receda, senza spese, dal contratto entro sessanta giorni. In tal caso, l'IMPRESA SOCIA, in sede di liquidazione del rapporto, ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate (cioè delle condizioni esistenti al momento della comunicazione di modifica unilaterale).

Art. 13) Diritto di recesso. L'IMPRESA SOCIA ha diritto di recedere dal presente contratto previa liberatoria a favore di FIDINDUSTRIA, rilasciata dall'Istituto di credito garantito. In caso di recesso o di perdita di efficacia per qualunque motivo della garanzia rilasciata da FIDINDUSTRIA, non è previsto alcun rimborso degli importi pagati dall'IMPRESA SOCIA per spese di istruttoria e a titolo di commissione. Il recesso dal contratto di garanzia non comporta il recesso da socio di FIDINDUSTRIA.

Art. 14) Scadenza della garanzia L'intervento in garanzia di FIDINDUSTRIA a favore dell'IMPRESA SOCIA si chiude alla naturale scadenza della garanzia rilasciata da FIDINDUSTRIA oppure anticipatamente previo rilascio di un atto liberatorio scritto, da parte dell'Istituto di credito garantito. Inoltre, a seguito dell'eventuale escussione della garanzia rilasciata da FIDINDUSTRIA da parte del predetto Istituto garantito, nel caso di inadempimento dell'IMPRESA SOCIA, il rapporto di garanzia si può chiudere, trasformandosi in un credito di FIDINDUSTRIA verso l'IMPRESA SOCIA inadempiente, all'atto del rimborso da parte di FIDINDUSTRIA stesso all'Istituto, del valore residuo del credito garantito.

Art. 15) Estinzione dei crediti vantati da Fidindustria. Il credito di FIDINDUSTRIA verso l'IMPRESA SOCIA, che può sorgere a seguito dell'escussione della garanzia rilasciata da FIDINDUSTRIA da parte dell'Istituto garantito nel caso di inadempimento dell'IMPRESA SOCIA, si estingue una volta che tale credito sia stato integralmente rimborsato dall'IMPRESA SOCIA, unitamente ai relativi interessi di mora ed a tutte le spese documentate di vario tipo (legali, giudiziali ecc.) eventualmente sostenute da FIDINDUSTRIA per il recupero del credito stesso.

Art. 16) Estinzione o riduzione della garanzia nel rapporto Istituto di credito finanziatore – confidi. Con la sottoscrizione del presente contratto, l'IMPRESA SOCIA accetta sin d'ora di non opporsi alla eventuale estinzione della garanzia o riduzione della stessa, successivamente all'erogazione del finanziamento, conseguente ad accordi/transazioni tra FIDINDUSTRIA e l'Istituto di credito finanziatore conseguenti esclusivamente al rapporto fra lo stesso e il confidi. In ogni caso FIDINDUSTRIA, si impegna, verificata l'ipotesi di cui sopra, a darne comunicazione all'IMPRESA SOCIA.

Art. 17) Contributi e/o agevolazioni pubbliche. L'IMPRESA SOCIA prende atto che, nell'erogazione di eventuali contributi o agevolazioni pubbliche FIDINDUSTRIA si limita a presentare, qualora richiesta, per conto dell'IMPRESA SOCIA la domanda di ammissione al contributo e/o agevolazione pubblica per conto dell'IMPRESA SOCIA e a curarne i successivi adempimenti formali

e/o procedurali. Pertanto l'IMPRESA SOCIA solleva FIDINDUSTRIA da qualsiasi responsabilità per l'eventuale mancato accoglimento della pratica di concessione del contributo e/o agevolazione pubblica dovuto a:

- documentazione non veritiera prodotta dall'IMPRESA SOCIA;
- mancanza dei requisiti di legge;
- mancata fruizione del contributo pubblico per esaurimento degli stanziamenti;
- mancata presentazione dei documenti da parte dell'IMPRESA SOCIA nei tempi richiesti.

L'IMPRESA SOCIA dichiara di essere a conoscenza che la richiesta di contributi in conto interesse è sempre subordinata all'effettiva erogazione del finanziamento da parte dell'Istituto di credito.

Art.18) Reclami. L'IMPRESA SOCIA può presentare reclamo per lettera raccomandata AR all'Ufficio Reclami di FIDINDUSTRIA Emilia Romagna soc. coop., Via Brini, 45 - 40128 Bologna o via e-mail all'indirizzo: reclami@fidindustria.eu o via pec all'indirizzo fidindustriaer@legalmail.it

L'Ufficio Reclami evade la risposta entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo. La procedura è gratuita per l'IMPRESA SOCIA, fatte salve le spese normalmente connesse al mezzo di comunicazione adottato dall'IMPRESA SOCIA.

In caso di accoglimento del reclamo, FIDINDUSTRIA deve comunicare all'IMPRESA SOCIA i tempi tecnici entro i quali si impegna a risolvere l'anomalia; in caso contrario, deve esporre le ragioni del mancato accoglimento del reclamo.

Qualora l'IMPRESA SOCIA sia rimasta insoddisfatta dal ricorso all'Istituto del Reclamo (indicativamente: perché non ha ricevuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non sia stata eseguita da FIDINDUSTRIA) prima di ricorrere al giudice, deve far ricorso ad un procedimento di mediazione obbligatoria previsto dal Decreto Legislativo 4/3/2010 n. 28. La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui l'IMPRESA SOCIA abbia esperito il procedimento presso l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro: consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, il sito di FIDINDUSTRIA www.fidindustria.eu, oppure chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia.

La decisione dell'Arbitro non pregiudica la possibilità per l'IMPRESA SOCIA di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 19) Rinuncia all'operazione. Il presente contratto non ha efficacia tra FIDINDUSTRIA e l'IMPRESA SOCIA nel caso in cui quest'ultima rinunci ad istituire il rapporto con l'Istituto di credito. Tale rinuncia deve essere comunicata a FIDINDUSTRIA dall'IMPRESA SOCIA, non appena questa lo abbia comunicato all'Istituto di credito, a pena del risarcimento degli eventuali danni da questa subiti per la mancata comunicazione dall'IMPRESA SOCIA.

Art. 20) Comunicazioni. Le comunicazioni da FIDINDUSTRIA all'IMPRESA SOCIA e viceversa devono essere fatte alle rispettive sedi legali o all'indirizzo di posta elettronica certificata riportato nel modulo di domanda.

Art. 21) Foro competente. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'IMPRESA SOCIA e FIDINDUSTRIA, in relazione al rapporto associativo ed al presente contratto, è competente esclusivamente il Foro di Bologna.

Art. 22) Dichiarazioni dell'impresa socia: L'IMPRESA SOCIA dichiara inoltre:

- di essere consapevole che, in deroga all'art.1193 codice civile, 1° comma, non potranno essere effettuate libere imputazioni di pagamento da parte dell'impresa stessa;
- di autorizzare FIDINDUSTRIA, sin d'ora, ad acquisire e utilizzare, limitatamente al rapporto di garanzia, report e informazioni commerciali;
- che non si sono verificati eventi, successivamente alla data di bilancio, i quali abbiano determinato effetti rientranti nella competenza dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, modificando in modo significativo la situazione economica e patrimoniale dallo stesso rappresentata, o eventi che, pur non modificando il bilancio, debbano essere evidenziati per una corretta informativa, in quanto modificano significativamente la situazione patrimoniale - finanziaria in atto all'approvazione del bilancio;
- che non risultano, allo stato attuale delle proprie conoscenze, violazioni a leggi e regolamenti, i cui effetti debbano essere presi in considerazione per menzione nel bilancio o per effettuare stanziamenti a fronte di una potenziale passività. L'IMPRESA SOCIA ha rispettato tutti gli accordi contrattuali che in caso di inosservanza possano avere un impatto significativo sul bilancio;
- di sollevare FIDINDUSTRIA fin d'ora da ogni e qualsiasi responsabilità che dovesse derivare a seguito di inesattezza o di non veridicità di quanto sopra dichiarato;
- di essere consapevole che le mendaci dichiarazioni di cui sopra saranno causa di esclusione del socio ex articolo 12 dello Statuto di FIDINDUSTRIA.

FIDINDUSTRIA

FIRMA DELL'IMPRESA SOCIA PER ACCETTAZIONE

Firma del Titolare / Legale Rappresentante

Firma degli eventuali altri Soci a firma congiunta

Firma degli eventuali altri Soci a firma congiunta

DATA _____

L'IMPRESA SOCIA dichiara di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341, comma 2 del Codice Civile le seguenti clausole del contratto:

- Art. 1) Clausola di sospensione condizionata
- Art. 2) Modifiche pre-erogazione del finanziamento
- Art. 3) Revoca automatica della garanzia
- Art. 5) Corrispettivi a favore di Fidindustria
- Art. 7) Garanzie personali e/o reali
- Art. 10) Diritto di surroga o di regresso
- Art. 12) Modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali ed economiche
- Art. 13) Diritto di recesso
- Art. 21) Foro competente

FIDINDUSTRIA

FIRMA DELL'IMPRESA SOCIA PER ACCETTAZIONE

Firma del Titolare / Legale Rappresentante

Firma degli eventuali altri Soci a firma congiunta

DATA _____

Firma degli eventuali altri Soci a firma congiunta

L'IMPRESA SOCIA dichiara:

- > di aver ricevuto copia del presente contratto e delle condizioni economiche, del Foglio Informativo, della Guida relativa all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario e del documento contenente i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) previsti dalla Legge 108/1996 (cd. legge Antiusura)
- > di essersi avvalsa del diritto di ricevere una copia completa del testo contrattuale definitivo prima della sua sottoscrizione

FIRMA DELL'IMPRESA SOCIA PER ACCETTAZIONE

Firma del Titolare / Legale Rappresentante

Firma degli eventuali altri Soci a firma congiunta

Firma degli eventuali altri Soci a firma congiunta

DATA _____